


Sev. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: Se. H.I. - III
Avvoc. A. P. M.
il 13.07.2015
M. Resp. del servizio
L. Istruttore D. Segretario
(Dott.ssa Luciana Ruffini)



CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>13.07.2015</u> N. <u>1404</u> N. <u>99</u> Data: sette luglio 2015	OGGETTO: Liquidazione imposta di registrazione sentenza n. /2011 Corte di Appello di Catania. Causa R.G. /2009 L.) S.N.C. / Comune di Ragusa.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1230

IMP. 1017/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta dell'istruttore amministrativo sig. Giovanni Canzonieri, il Dirigente del I Settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con citazione notificata a questo Ente in data 04.03.2005 la s.n.c. I di T A & c. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa, il Comune di Ragusa e la COGIP s.r.l., per ottenere il diritto al pagamento in solido, da parte dei convenuti, delle somme dovute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione eseguiti a Ragusa Ibla, ammontanti ad 23.886,14 oltre IVA, nonché al pagamento del risarcimento del danno; con sentenza n.

/09 il Tribunale di Ragusa dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Comune di Ragusa, e condannava la soc. I al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente;

con appello notificato il 2009, la società suddetta proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. /09, per chiederne la riforma nonché il diritto ad ottenere il pagamento del risarcimento del danno a seguito di mancato guadagno; il Comune di Ragusa con deliberazione di Giunta Municipale n. 438 del 10.11.2009, si costituiva regolarmente nella causa in premessa indicata, affidando l'incarico della rappresentanza dell'ente congiuntamente e disgiuntamente agli avv. Angelo Frediani e all'avv. Sergio Boncoraglio; il giudizio veniva iscritto al n. '2009 R.G. della Corte di Appello di Catania;

con sentenza n. /2009 la Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla I s.n.c., ed in riforma della sentenza n. /09 del Tribunale di Ragusa, condannava la COGIP s.r.l. al pagamento per intero, in favore della I s.n.c., delle spese giudiziali di primo grado; rigettava l'appello proposto dalla I s.n.c. nei confronti del Comune di Ragusa, condannando la società appellante in favore del Comune di Ragusa, delle spese giudiziali di secondo grado, compensando per intero le spese giudiziali di secondo grado nel rapporto processuale tra I s.n.c. e COGIP s.r.l.;

che in data '14, veniva notificato a questo Ente, da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Ragusa, l'avviso n. 2011. }, per omessa registrazione della sentenza n. /2011 nella causa civile n. /2009 R.G. della Corte di Appello di Catania, per l'importo complessivo di € 220,00; essendo la registrazione a totale carico delle società I s.n.c. e COGIP s.r.l., l'avviso veniva trasmesso alle predette società con raccomandata A.R. pr. del 29.07.2014.2014 e, a mezzo pec, per conoscenza, agli avvocati difensori;

che in data 12.05.2015 veniva notificato da Riscossione Sicilia s.p.a. la cartella di pagamento n. , dell'importo complessivo di €. 269,17, per somme iscritte a ruolo reso esecutivo in data 05.12.2014, e relativo al mancato pagamento dell'Avviso dell'Agenzia delle Entrate prima citato; la cartella veniva inviata con raccomandata A.R. pr. del 4.6.2015 alle società predette, per conoscenza, ai procuratori costituiti, con richiesta di inviare con urgenza la quietanza di pagamento relativa entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della nota;

considerato che a tutt'oggi le società I s.n.c. e COGIP s.r.l. non hanno provveduto all'invio della quietanza, e atteso che le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono dovuti in solido tra le parti in causa, è necessario procedere alla registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge; sarà cura dell'ufficio, con separato provvedimento, richiedere alle società I s.n.c. e COGIP s.r.l. il rimborso della somma pagata dall'Ente;

per quanto sopra esposto, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 269,17 con liquidazione entro 60 gironi dalla notifica della cartella di pagamento

avvenuta in data 12 maggio 2015;

considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

visto l'art. 65 del predetto Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi del comma 1 dell'art. 163 di cui sopra, ed al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L.

DETERMINA


1. di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di €. 269,17 imputandola al cap. 1230 imp. 1017 bil. 2015 funz. 01, serv. 08 interv. 03, scadenza impegno 12 luglio 2015;
2. liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 1011 del 2011 emessa dalla Corte di Appello di Catania la somma di €. 269,17;
3. di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello RAV allegato inviato unitamente alla cartella di pagamento n. 1011 del 2011;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. per i motivi di cui in premessa
5. di richiedere alle società I s.n.c. e COGIP s.r.l., con separato atto, il rimborso della somma pagata dall'Ente;

Allegato: cartella di pagamento n. 1011 del 2011
Sicilia s.p.a. e notificata in data

emesso da Riscossione

l'Istruttore Amministrativo

(Giovanni Canzonieri)




l'Avvocato Responsabile

(avv. Sergio Boncoraglio)



Il Dirigente

(dott. Francesco Lumiera)



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Segr. Gen., Ragioneria, Avvocatura comunale

Da oscurare per la sezione atti ufficiali i seguenti dati: nominativi e dati atti giudiziari

IL DIRIGENTE

(dott. Francesco Lumiera)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 10/7/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 LUG. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Serena Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 LUG. 2015 al 21 LUG. 2015

Ragusa 22 LUG. 2015

IL MESSO COMUNALE